

COMANDO MILITARE ESERCITO "Emilia Romagna"

IL COMANDANTE

COMUNE DI NOCETO (PR) – STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI MUNIZIONAMENTO

SERVITÙ MILITARE IMPOSTA CON DECRETO N. 07 DATATO 15 FEBBRAIO 2022 DEL COMANDANTE MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA".

ELENCO DELLE LIMITAZIONI

(art. 321 comma 1 e comma 2 del d.lgs. 66/2010)

- 1. Nella fascia di profondità fino a 100 metri intorno alla recinzione esterna dell'immobile è vietato:
 - fare le piantagioni e le operazioni campestri di essenza tale da impedire la vista o il tiro, lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni o l'eventuale vegetazione spontanea nonché darne alle fiamme i relativi residui, fermo restando il divieto di lasciare covoni o simili (comma1);
 - b) aprire strade (comma 2);
 - c) aprire o esercitare cave di qualunque specie (comma1);
 - d) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti (comma 1);
 - e) fabbricare muri o edifici (comma 2);
 - f) sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2);
 - g) fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
 - h) costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
 - i) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm (comma 1);
 - j) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma1).
- 2. Entro una seconda fascia, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 1. fino alla distanza di 500 metri intorno alla recinzione attiva dell'immobile, è vietato:
 - a) fabbricare muri o edifici (comma 2);
 - b) sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2);
 - c) aprire strade (comma 2).

Col. g.(AVES) t.ISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI